



ORIGINALE

Terr.Ambien-Rifiuti-RiserNat.Svil.Econ.CulturaTur

1^ SERVIZIO - SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto:	Liberalizzazione attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla Legge 8 agosto 1991, n. 264. Disapplicazione e superamento delle disposizioni relative alla programmazione numerica delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIG:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 13 del 16-01-2024

N. Generale 86 del 16-01-2024

Il Dirigente di Settore

- ☐ **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Giovanni F. Di Bernardo;
- ☐ **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- ☐ **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- ☐ **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- ☐ **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ☐ **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- ☐ **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Giovanni F. Di Bernardo, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

**IL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA**

Giovanni F. Di Bernardo
(Sottoscritto con Firma Digitale)

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Maurizio Falzone

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Terr.Ambien-Rifiuti-RiserNat.Svil.Econ.CulturaTur

1^ SERVIZIO - SVILUPPO ECONOMICO

Preliminare n. 14 del 16-01-2024

Oggetto:	Liberalizzazione attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla Legge 8 agosto 1991, n. 264. Disapplicazione e superamento delle disposizioni relative alla programmazione numerica delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- Ad oggi l'attività di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto è soggetta ad autorizzazione e vigilanza da parte delle Province, ai sensi della Legge 8/08/1991, n. 264, come modificata dalla Legge 4/01/1994, n. 11.
- con L.R.8 del 24 marzo 2014 pubblicata nella gurs n.13 del 28 marzo 2014 sono stati istituiti i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane;
- con l.r. n.15 del 04/08/2015, pubblicata sulla GURS n.321 del 07/08/2015, recante disposizioni in materia di liberi consorzi e città metropolitane, la Regione Siciliana nelle more dell'adozione dei relativi decreti attuativi ha disposto che i Liberi Consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali alla data dell'entrata in vigore della presente legge;
- L'art. 2, comma 2, della Legge n. 264/1991 e il relativo Decreto Ministeriale 9 dicembre 1992 sono finalizzati a contingentare il numero dei soggetti potenzialmente autorizzabili all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
- L'art. 2 della Legge n. 264/1991 ("*Sviluppo programmatico del settore*"), infatti, rinvia ai criteri per la programmazione numerica delle autorizzazioni fissati dal Ministero "*al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico*". A tal fine il D.M. di attuazione del 1992 impone alle Province di predeterminare il numero di autorizzazioni rilasciabili in funzione del numero di veicoli complessivamente immatricolati nel territorio della Provincia, senza alcun riferimento a motivi imperativi di interesse generale suscettibili di giustificare, in un'ottica di proporzionalità, la stessa necessità del contingentamento.

Richiamati :

- il D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 che all'art. 10 prescrive che "nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o

discriminatorie”; all’art. 12 prescrive, inoltre, che l’accesso e l’esercizio di una attività possono essere “subordinati al rispetto di restrizioni quantitative o territoriali nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale” –(Norme ritenute, ai sensi dell’art.1 c.3 del citato decreto, fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell’ordimento giuridico dello Stato);

-il D.Lgs. 13/08/2011 n. 138 che all’art. 3 comma 8 stabilisce che le “restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall’ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l’entrata in vigore del presente decreto” ed al comma 9 lett. a), precisa che il “termine di restrizione” comprende la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività;

- *gli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 59/2010, che recepisce la Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi);*

. gli artt. 31, comma 2, e 34, comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia), convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214;

-l’art. 3, commi 1, 6, 7, 8 e 9, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con L.14 settembre 2011, n. 148;

l’art. 1, comma 1, lett b), e comma 2 del D.L. n 1/2012 convertito con L. 24 marzo 2012, n.27”

- le risposte date sull’argomento in oggetto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a due quesiti formulati rispettivamente dalla Provincia di Pescara e dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, in virtù delle quali, il Ministero, pur rinviando alla competenza all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed ai suoi pareri, evidenziava come le disposizioni di cui all’art. 2 comma 2 della Legge n. 264/1991 e del relativo D.M. 9/12/1994 (*dettami sulla programmazione numerica*) siano superate dal Decreto Legislativo n. 59 del 26/03/2010, attuativo della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e confermati, da ultimo dal D.L. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dell’art. 1, comma 1, della L. 24/03/2012 n. 27.

- **Richiamato, inoltre**, il parere formulato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che esprime la reiterata posizione dell’Autorità sul tema, “secondo cui l’imposizione di limitazioni numeriche all’esercizio di una determinata attività, non giustificate da alcuna esigenza di interesse generale, costituisce una tipica barriera regolamentare all’accesso che distorce profondamente le dinamiche concorrenziali, non solo riducendo le possibilità di ingresso di nuovi operatori, ma anche alterando severamente gli incentivi a competere per gli operatori esistenti”.
- **Considerato** che il quadro normativo vigente in materia di servizi di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto non appare precludere a questo Libero Consorzio la possibilità di rimuovere i limiti al numero di autorizzazioni rilasciabili su base provinciale.
- **Considerato, inoltre**, che il numero di autorizzazioni rilasciabili nel territorio del Libero Consorzio Comunale di Trapani, secondo quanto previsto dall’art. 2 della L.264/91 e s.m.i , è ben maggiore rispetto al numero di autorizzazioni che sono state rilasciate.
- Sulla base delle considerazioni sopra esposte, delle normative intervenute in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 2 della L.264/91 e s.m.i. e dei pareri formulati dalle autorità competenti, si ritiene, nelle more della predisposizione delle necessarie modifiche al

vigente Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di disporre la disapplicazione e il superamento delle disposizioni relative alla programmazione numerica delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

- **Dato atto** che il presente provvedimento non comporta riflessi indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente.

Visti:

- il decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 04/01/2024 con i Poteri del Presidente con il quale sono stati approvati dal Commissario Straordinario gli indirizzi in ordine all'avvio dell'esercizio provvisorio 2024;
- la deliberazione dell'assemblea dei Sindaci con i poteri del Consiglio n.1 del 05/07/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;
- il Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n. 54 del 07/07/2023 di approvazione del PEG Finanziario 2023-2025;
- il Decreto del Commissario Straordinario n.8/C del 05/04/2023 con il quale è stato approvato lo schema del Documento di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025;
- il Decreto Commissariale n.64 del 02/8/2023 con il quale il Commissario Straordinario con i poteri del Presidente, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O) -2023/2025 e il relativo allegato A Piano della Performance – Obiettivi strategici e operativi 2023/2025;

Dato atto del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T. adottato dal Commissario Straordinario con Decreto Commissariale n.64 del 02/8/2023, oggi sezione del P.I.A.O, e in particolare del punto 1.11 “Meccanismi, comuni a tutti gli Uffici, di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione” con evidenza anche:

- a) al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”, (per i casi previsti dalla legge in rispetto dei termini del procedimento);
- b) al rispetto nei procedimenti dell'ordine cronologico della data di protocollo dell'istanza ad iniziativa di parte (ai sensi dell'art.1 e 6 del regolamento sul procedimento amministrativo);
- c) l'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti della legge.

Visto l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) – 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n. 6/C del 22/08/2013 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa la conformità delle determinazioni ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visti:

- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'ordinamento degli enti locali in vigore;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata proposta;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente n. 1 del 03/10/2023, di "Presa d'atto dell'assetto macro-organizzativo del Libero Consorzio Comunale di Trapani e parziale modifica ed integrazione dei Decreti Commissariali n. 35 del 4/4/2023 e n. 53 del 13/6/2023". con il quale è stata confermata, tra gli altri, la nomina dell'Arch. Falzone Maurizio Giuseppe Domenico Savio quale Dirigente dell'Area Tecnica,

Vista la Determinazione Dirigenziale n.221 del 11/10/2023 con la quale, a seguito della definizione dell'assetto micro-organizzativo del VIII Settore, è stato affidato l'incarico di E.Q. del servizio "Sviluppo Economico, Cultura, Turismo, Attività Produttive, Gestione Autoscuole" al dipendente Dott. Giovanni Franco Di Bernardo confermato con successiva determina dirigenziale n.26 del 11.01.2024.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento Provinciale per l'autorizzazione e la vigilanza delle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto approvato con Delibera Consiliare n. 24/C del 13/03/2013.

Per quanto in narrativa esposto

PROPONE

1. Di disporre, nelle more di apportare le necessarie modifiche al vigente Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, la disapplicazione e il superamento delle disposizioni relative alla programmazione numerica delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la

circolazione dei mezzi di trasporto secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2 della Legge 8 agosto 1991, n. 264 e s.m.i..

2. di dare comunicazione del presente provvedimento alle autorità interessate per quanto di competenza.
3. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;
4. **di procedere alla pubblicazione** della presente determina all'albo pretorio on-line, nella Home Page del sito istituzionale dell'Ente nella sezione "News e Avvisi", nonché pubblicare la stessa, per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente nella sottosezione "Disposizioni generali→Atti generali→-Atti Amministrativi generali.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giovanni F. Di Bernardo
